



Reg.Delib. n. 26

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Convenzione tra i Comuni di Crespano del Grappa, San Nazario, Cismon del Grappa e Valstagna per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale di classe III.**

Il giorno 12 luglio 2010 alle ore 20.00 presso la sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria e in seduta pubblica.

Sono presenti:

N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti		N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti	
			Giu	ing.				Giu	ing.
1	CAMPANA ENRICA	X			8	LAZZAROTTO MARCELLO	X		
2	CAVALLI MATTEO	X			9	MORO ANGELO	X		
3	CAVALLI PAOLO	X			10	MORO MONICA	X		
4	COSTA LORIANO	X			11	PESAVENTO DANIELA	X		
5	COSTA VALERIO	X			12	PERLI CARLO	X		
6	CECCON MARIKA		X		13	PENZO ANNARITA	X		
7	LAZZAROTTO DIEGO	X							

Assume la Presidenza il Signor Moro Angelo – Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Caliulo Angioletta.

Pareri ex art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000

Settore proponente: parere favorevole per la regolarità tecnica.

Firma _____ data 12.07.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

Firma: _____ data 12.07.2010

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **PREMESSO** che con propria delibera n.25 in data odierna è stata sciolta la convenzione tra i Comuni di San Zenone degli Ezzelini, Cison del Grappa, Enego, Valstagna e San Nazario per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria generale di classe seconda;
- **CONSIDERATO** che le Amministrazioni Comunali di Crespano del Grappa, San Nazario, Valstagna e Cison del Grappa, hanno concordato di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, realizzando così un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio degli enti convenzionati;
- **DATO ATTO** che il Comune di Crespano del Grappa ha come titolare la dott.ssa Consoli Teresa;
- **VISTO** che i Sindaci dei Comuni sopra indicati hanno concordato di ripartire le prestazioni del Segretario Comunale nella seguente misura:

denominazione ente	Ore settimanali di servizio	% di spesa
Comune di Crespano del Grappa	18	50,00
Comune di San Nazario	4	11,11
Comune di Valstagna	10	27,78
Comune di Cison del Grappa	4	11,11

- **VISTO** l'art.30 del Decreto Legislativo n.267/2000 che consente ai Comuni la stipula di apposite convenzione al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- **VISTO** l'art.10 del D.P.R. n.465 in data 04.12.1997 "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali*";
- **VISTO** lo schema di convenzione allo scopo predisposto che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub. A);
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- **CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe terza fra i Comuni di Crespano del Grappa - Comune Capo Convenzione, Cison del Grappa, Valstagna e San Nazario, ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
2. di approvare lo schema di Convenzione da stipulare fra tutti i Sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1), così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione di segreteria:
 - la convenzione di segreteria è da intendersi valida a tempo indeterminato, avrà decorrenza dal 01 settembre 2010, ha carattere precario e potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 1. scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;

2. recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 30 giorni.

- successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa a cura del Sindaco del Comune Capo Convenzione, alla Sezione Regionale del Veneto dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
- costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d'ufficio alla dott.ssa Teresa Consoli del Comune di Crespano del Grappa, mentre tutti gli altri Comuni sono sedi vacanti;
- diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Con successiva e separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Angelo Moro)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi.

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo esser stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo sopra indicato, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caliulo dott.ssa Angioletta)

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CRESPANO DEL GRAPPA, CISMON DEL GRAPPA, VALSTAGNA E SAN NAZARIO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE DI 3^A CLASSE.

L'anno duemiladieci il giorno _____ (__) del mese di _____ (__) tra il Comune di Crespano del Grappa (TV) – C.F. 83003130263 – di classe 3^a legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Nico Cunial, il Comune di Cismon del Grappa (C.F. 00561780248) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ferazzoli Luca, il Comune di Valstagna (C.F. 82000930246) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Moro Angelo ed il Comune di San Nazario (C.F. 00223800244) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Ceccon Gianni, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

L'Amministrazione comunale di Crespano del Grappa (TV) con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Cismon del Grappa con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di Valstagna con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione comunale di San Nazario con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Crespano del Grappa (TV) (classe III) di Cismon del Grappa (VI) (classe IV) di Valstagna (VI) (classe IV) e di San Nazario (VI) (classe IV) stipulano la seguente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Crespano del Grappa assume la veste di Comune Capo-Convenzione. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, sentiti i Sindaci degli altri Comuni. Si osservano in materia, comunque le disposizioni di legge e regolamentari di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 3 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e della complessità delle problematiche degli Enti stessi, con la seguente ripartizione delle ore settimanali: Crespano del Grappa n.18 ore settimanali, Cismon del Grappa n.4 ore settimanali, Valstagna n.10 ore settimanali e San Nazario n.4 ore settimanali. Con deliberazione di Giunta Comunale, in relazione alle esigenze dei Comuni, può essere modificata temporaneamente la ripartizione delle ore. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. Il Segretario Comunale dovrà altresì, previo accordo diretto con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc). In caso di concomitanza d'impegno, si terrà conto delle necessità obiettive degli Enti.

ART. 4 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in convenzione. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigente, oltre ad ogni eventuale previsione futura derivante dal CCNL, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

denominazione ente	Ore settimanali di servizio	% di spesa
Comune di Crespano del Grappa	18	50,00
Comune di San Nazario	4	11,11
Comune di Valstagna	10	27,78
Comune di Cison del Grappa	4	11,11

Gli oneri derivanti da prestazioni svolte dal Segretario non ricompresi nel trattamento economico, per funzioni conferite da uno dei Comuni, saranno a carico del Comune interessato. Il compenso aggiuntivo sarà quello determinato per legge, mediante contratto collettivo di lavoro o altro provvedimento. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, quale rimborso spese, diritti di segreteria, indennità di risultato e ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità del singolo Ente, saranno erogate direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dal Comune a favore del quale le prestazioni sono state rese. Spetta altresì al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi da un Comune all'altro, di cui all'art.10, comma 3, del D.P.R. 04.12.1997, n.465, da calcolarsi secondo le tariffe A.C.I., che farà carico al Comune presso il quale avrà luogo l'accesso del Segretario per l'esercizio delle relative funzioni.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in comune accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.6 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida a tempo indeterminato. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto potrà essere sciolta in qualunque momento, ferme restando le procedure e disposizioni previste in materia dall'Agenzia, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 30 giorni.

ART.7 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata di classe 3^a ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti. La parte che richiede l'arbitraggio designerà il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla data dell'atto stesso. Nel successivo termine di trenta giorni dalla nomina del

primo arbitro dovranno essere designati gli altri arbitri di parte. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del C.P.C..

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Crespano del Grappa (TV)

Comune di Cison del Grappa (VI)

Comune di Valstagna (VI)

Comune di San Nazario (VI)
